

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL GIORNO 10 MAGGIO 2017

In data 10 maggio 2017 presso l'Hotel Diana in Roma, via Principe Amedeo, 4, alle ore 14:00 si sono incontrati:

per la società Rentokil Initial Italia S.p.a., con sede legale in Pomezia (RM):
l'Amministratore Delegato: Elena Ossanna
il Legal & HR Manager: Francesca Ferretti

per le OO.SS.:
FILCAMS CGIL NAZ.: rappresentata da Giovanni Dalò
FISASCAT CISL NAZ.: rappresentata da Marco Demurtas
UILTRASPORTI NAZ.: rappresentata da Lucia Silvestri

al fine di regolamentare l'utilizzo da parte della predetta società di:

- apparecchiature di videosorveglianza (impianti audiovisivi) presso le sedi di Bergamo e Pomezia;
- sistemi di rilevamento satellitare (GPS) sui mezzi aziendali in dotazione ai dipendenti;
- strumenti di ausilio alla sicurezza del personale (dispositivo uomo a terra "Evo Man-Down").

Nel corso dell'incontro la Rentokil Initial Italia S.p.A. ha anche informato le OO.SS. che per finalità organizzative aziendali, legate alla gestione ed assistenza tecnica da remoto di cellulari aziendali, intende installare sui cellulari aziendali in dotazione ai dipendenti l'applicativo Mobile Device Management (cd. "MDM") Airwatch, entro la fine del mese di maggio 2017.

L'installazione di MDM Airwatch permette a RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. di gestire i device mobili aziendali ed effettuare operazioni di assistenza con accesso nel rispetto della normativa sulla privacy. Il dipendente verrà avvisato dell'operazione tecnica richiesta sul dispositivo e dovrà cliccare sull'icona "SI" per autorizzare la modifica.

L'installazione di MDM Airwatch non permette a Rentokil Initial Italia S.p.a. di accedere alla posizione geografica dell'utilizzatore, essendo stata disabilitata la funzione di geolocalizzazione. Qualora si decida di attivare la funzione di localizzazione geografica le rappresentanze sindacali verranno nuovamente coinvolte ed il lavoratore verrà informato.

Rentokil Initial Italia S.p.a. provvederà ad informare tutto il personale mediante informativa ex art. 13 del d. lgs. 196/03, recante le finalità e modalità di trattamento dei dati raccolti attraverso l'applicativo in oggetto, il tutto come meglio specificato nell' Allegato 5.

I presenti danno luogo alla lettura congiunta dello schema di accordo quadro ove sono riportate le informazioni relative all'utilizzo degli strumenti di cui sopra.

Le OO:SS dichiarano di non aver nulla in contrario a sottoscrivere l'accordo consegnato in sede di incontro, che in questa sede viene sottoscritto e costituisce parte integrante del presente verbale.

I lavori si chiudono alle ore 16:15.

Letto confermato e sottoscritto.

Roma, 10 maggio 2017


Le OO.SS. Nazionali

FILCAMS CGIL 

FISASCAT CISL 

UILTRASPORTI 

Rentokil Initial Italia Spa

 x delegato

2. Gli impianti audiovisivi hanno l'esclusiva finalità di sicurezza e tutela delle persone ma anche dei beni e attrezzature aziendali. Rentokil Initial Italia S.p.a. attraverso questi sistemi di vigilanza non persegue direttamente o indirettamente finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa;
3. Il processo di videosorveglianza è ispirato al rigoroso rispetto della normativa a tutela dei lavoratori, di cui alla legge n.300/1970 e di tutti i principi dettati dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), nonché degli specifici provvedimenti emanati in materia del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento in materia di videosorveglianza -8 aprile 2010);
4. Rentokil Initial Italia S.p.a. illustra brevemente le caratteristiche degli impianti di videosorveglianza mediante esibizione delle planimetrie che costituiscono parte integrante dell'accordo (All. 1; All. 2);
5. I dati resi disponibili dall'impianto di videosorveglianza verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Codice della Privacy e delle leggi vigenti. Precisamente, la Società specifica che:
 - l'impianto di videosorveglianza rileverà le immagini in tempo reale e le registrerà (senza supporto audio), in via continuativa, 7 giorni su 7, 24 ore su 24;
 - la visualizzazione delle immagini registrate avverrà, a seguito di formale denuncia alle autorità giudiziarie, ad opera di incaricati e/o responsabili nominati appositamente individuati;
 - le telecamere non riprenderanno né direttamente, né indirettamente o accidentalmente, luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente (es. zona timbratura badge, bagni, spogliatoi, macchinette del caffè, luoghi ricreativi, zone fumo dedicate, ecc.);
 - in ogni caso, i punti di installazione delle videocamere ed il campo di ripresa saranno delimitati/finalizzati alle esigenze sopra indicate, sì tale da garantire la riservatezza e la dignità dei lavoratori che non verranno mai riprese in postazioni lavorative fisse;
6. Alle RSU, se presenti nella sede operativa, o alle OOSS in mancanza di RSU, verranno fornite le informazioni tecniche sul posizionamento delle videocamere ed il raggio di azione delle stesse e, più in generale, specifiche tecniche inerenti gli impianti che saranno installati e comunicate le eventuali modifiche a seguito di manutenzioni ordinarie o straordinarie.
7. L'eventuale registrazione delle immagini verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente ex D.Lgs. 196/2003; in particolare, ogni registrazione verrà cancellata mediante sovrascrittura delle immagini precedenti, dopo sette giorni di registrazione, salvo chiusure o festività in genere e salvo il caso in cui si debba adempiere ad una richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o di PS.
8. In caso di accesso alle immagini registrate, da effettuarsi nell'ipotesi in cui si verificassero atti criminosi o eventi dannosi denunciati all'Autorità Giudiziaria e/o di P.S., Rentokil Initial Italia S.p.a. ne darà immediata comunicazione alle RSU della sede territoriale o al rappresentante dei lavoratori (di prossima designazione). Nel caso in cui le RSU e/o il rappresentante dei lavoratori non siano immediatamente reperibili o disponibili la società potrà visionare la registrazione unitamente ad un altro dipendente, all'uopo designato dai lavoratori, annotando su un apposito registro le circostanze, il motivo, l'ora e il nominativo del delegato;
9. Prima dell'installazione del sistema di videosorveglianza la Rentokil Initial Italia S.p.a. provvederà ad informare tutto il personale mediante informativa ex art. 13 del d. lgs. 196/03. La presenza delle telecamere sarà segnalata, in punti di massima visibilità, da apposito e specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante della Privacy.

ARTICOLO 2: INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE SU VEICOLI AZIENDALI



3. L'installazione di MAN-Down permette a Rentokil Initial Italia S.p.a. di rilevare la posizione geografica del lavoratore in difficoltà: ciò avverrà unicamente in situazioni di emergenza e da parte di soggetti autorizzati ed opportunamente incaricati nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy (d. lgs. 196/03).
4. MAN-Down è un dispositivo prodotto da Evomatic Srl che verrà installato su smartphone aziendali con sistema operativo Android; per completezza si allega scheda descrittiva (Al. 4).
5. La conservazione nel tempo dei dati di localizzazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 del Codice Privacy, per il periodo di tempo strettamente necessario. Il fornitore del servizio garantisce la rimozione di tutti i dati con cadenza mensile.
6. Rentokil Initial Italia S.p.a. provvederà ad informare tutto il personale mediante informativa ex art. 13 del d. lgs. 196/03, recante le finalità e modalità di trattamento dei dati raccolti attraverso i sistemi di rilevamento in oggetto.

ARTICOLO 4: EFFICACIA DEL PRESENTE ACCORDO

1. Il presente accordo ha efficacia immediata;
2. Il presente accordo resterà valido ed efficace fino a quando non verrà sostituito dalle parti con una successiva intesa e/o integrazione.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data 23.05.2017

Le OO.SS. Nazionali
FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTRASPORTI

Rentokil Initial Italia Spa

x delegato